

Condizioni di Assicurazione

Selfycare Travel

Contratto di assicurazione per viaggio

NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA

Edizione 06/02/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili Ed. 2024" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA.

È un prodotto di

 **mediolanum**
ASSICURAZIONI

Gentile Cliente,

desideriamo presentare in breve la nostra proposta di assicurazione pensata per proteggere un viaggio e che può attivare dall'app "Mediolanum" chi ha un conto corrente in Banca Mediolanum. Stiamo parlando di **Selfycare Travel**.

A COSA SERVE

È pensata per fornire assistenza e copertura dai rischi che possono insorgere durante un viaggio.

CHI PUO' ESSERE ASSICURATO

Persone che non hanno più di 75 anni compiuti quando viene attivata la polizza.

COSA OFFRE

Pacchetto Smart: Assistenza in viaggio, Spese mediche in viaggio, Bagaglio, Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza, Infortuni in viaggio terra, volo, Tutela Legale.

Pacchetto Top: Assistenza in viaggio, Spese mediche in viaggio, Bagaglio, Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza, Infortuni in viaggio terra, volo, Tutela Legale, Ritardata partenza, Perdita del volo/nave, Interruzione viaggio, Annullamento viaggio, Annullamento viaggio per gravi motivi nel luogo di destinazione.

LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Prevede esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per facilitare la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo scelto di usare un linguaggio più semplice e immediato, inserendo anche dei box di consultazione che vogliono solo essere un aiuto per rispondere a dubbi o domande e sono identificati da queste scritte:



Rispondiamo a un dubbio



Facciamo un esempio

È importante prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante, a quelli in *Corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario, ai riquadri **arancioni** per le coperture escluse (le esclusioni) e **blu** per le somme massime che possono essere pagate (i massimali). Se si sta leggendo il documento in formato elettronico PDF, i termini in *Corsivo* sono dei link che rimandano sia alle definizioni nel glossario sia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

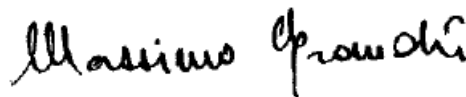
Inoltre, in fondo alle Condizioni trova un riepilogo delle coperture assicurative offerte dalla polizza, con relativi massimali, limitazioni, scoperti e franchigie:  **LA POLIZZA IN SINTESI**.

Le ricordiamo che accedendo all'area riservata del sito internet www.mediolanumassicurazioni.it può consultare e gestire telematicamente la sua posizione assicurativa (c.d. Home Insurance), oppure può sempre contattare il suo Family Banker di Banca Mediolanum.

Buona lettura!

Con i miei migliori saluti,

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
Massimo Grandis



INDICE

	GLOSSARIO.....	3 di 13
	CHE COSA/CHI È ASSICURATO?.....	5 di 13
	Art. 1. Chi può essere assicurato con Selfycare Travel	5 di 13
	Art. 2. Cosa è assicurato con Selfycare Travel	5 di 13
	CHE COSA NON È ASSICURATO?	6 di 13
	Art. 3. Chi non può essere assicurato con Selfycare Travel.....	6 di 13
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	6 di 13
	Art. 4. Dove sono valide le garanzie	6 di 13
	CHE OBBLIGHI HO?.....	6 di 13
	Art. 5. Dichiarazioni del contraente.....	6 di 13
	QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7 di 13
	Art. 6. Il premio di polizza.....	7 di 13
	Art. 6.1. Lo sconto sul premio.....	7 di 13
	QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	7 di 13
	Art. 7. Attivazione della polizza e certificato di polizza (la conclusione del contratto)	7 di 13
	Art. 8. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture)	7 di 13
	Art. 9. Quanto dura la polizza e da quando non si è più assicurati.....	8 di 13
	COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	8 di 13
	Art. 10. Diritto di ripensamento e disdetta successiva (il recesso)	8 di 13
	Art. 10.1 Il recesso dopo un sinistro.....	8 di 13
	ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA	8 di 13
	Art. 11. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione.....	8 di 13
	Art. 12. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza	8 di 13
	Art. 13. Rinuncia della Compagnia a sostituirsi all'assicurato (il diritto di surrogazione)	9 di 13
	Art. 14. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione)	9 di 13
	Art. 15. Il Regime fiscale della polizza.....	9 di 13
	Art. 16. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente).....	9 di 13
	Art. 17. Legge applicabile alla polizza	9 di 13
	Art. 18. Volontaria esagerazione del danno	9 di 13
	Art. 19. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo).....	10 di 13
	Art. 20. Limitazione di responsabilità	10 di 13
	Art. 21. Limiti per l'attivazione di più polizze Selfycare Travel.....	10 di 13
	Art. 22. Autorizzazione a fornire informazioni dopo un sinistro.....	10 di 13
	Art. 23. Modalità di comunicazione.....	10 di 13
	Art. 24. L'area riservata del sito internet (Home Insurance)	10 di 13
	LA POLIZZA IN SINTESI	11 di 13

GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in *Corsivo* in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Certificato di polizza

Il documento inviato al contraente dalla Compagnia, dopo aver attivato la polizza, per provarne l'esistenza e informarlo su garanzie, massimali e da quando inizia la copertura. Va restituito alla Compagnia firmato.

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Conglomerato finanziario

L'insieme di Banca Mediolanum e delle società da questa controllate, direttamente o indirettamente.

Contraente

Chi stipula il contratto di assicurazione per proteggere sé stesso o altre persone; può gestire il contratto e ha obblighi e diritti.

Contratto a distanza

Il contratto che viene concluso senza che ci sia mai la contemporanea presenza fisica del contraente e del distributore per il tramite di un suo incaricato (consulenti, addetti o dipendenti), con tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso, compresa la sua conclusione.

Domicilio

Il luogo in cui una persona ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa

L'area che comprende tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi che costeggiano il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.

Indennizzo

La somma che la Compagnia deve pagare a una persona assicurata o al beneficiario in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole garanzie.

Italia

L'Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Mondo intero compreso USA e Canada

Tutti i Paesi che non rientranti nelle definizioni di "Italia", "Europa" e "Mondo Intero escluso USA/Canada".

Mondo intero escluso USA e Canada

Tutti i Paesi del mondo tranne gli Stati Uniti d'America, il Canada e quelli che rientrano nelle definizioni di "Italia", "Europa".

Persona assicurata

La persona che è protetta con le garanzie previste dalla Polizza. Può coincidere con il contraente. In caso di sinistro deve rispettare gli obblighi previsti e le spetta il pagamento dell'indennizzo.

Polizza (contratto di)

Il contratto con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di una somma prestabilita (il premio), si fa carico della copertura di un rischio al posto della persona assicurata e si obbliga a pagarle l'indennizzo previsto dal contratto stesso se si verifica un evento dannoso (il sinistro).

Premio

La somma di denaro che è necessario versare alla Compagnia per avere le coperture assicurative previste dalla polizza.

Sinistro

L'evento dannoso al verificarsi del quale è prestata la copertura assicurativa, se ricorrono le condizioni previste dalla polizza.

Tecniche di comunicazione a distanza

Le tecniche diverse dagli annunci pubblicitari con le quali le banche e gli intermediari contattano la clientela, anche per

il tramite di propri consulenti, addetti e dipendenti. Tali tecniche non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato. Tra esse rientrano ad esempio il telefono, internet o un'app.

Viaggio

Il trasferimento, soggiorno o affitto che risulta da un contratto o un altro titolo o documento di viaggio validi. Prevede uno spostamento dal luogo di residenza per i viaggi in auto (o di domicilio temporaneo in Italia per i non residenti); nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, il viaggio è inteso come lo spostamento dalla stazione di partenza (per esempio un aeroporto, una stazione ferroviaria o un porto) a quella di arrivo al termine del viaggio. La durata del viaggio è pari a quella della polizza; la data di partenza coincide con quella prevista di inizio del viaggio (alle ore 24) e la data di ritorno coincide invece con quella prevista per la fine del viaggio.

INTRODUZIONE

Selfycare Travel è una polizza che può essere attivata nel pacchetto SMART o nel pacchetto TOP, che si distinguono per un livello di copertura maggiore e un diverso numero di garanzie. Il contraente può scegliere quale pacchetto attivare in base alle proprie esigenze assicurative.

Le condizioni di assicurazione sono suddivise in questi diversi documenti:

- a) Norme generali che regolano la polizza, cioè le regole comuni che si applicano a entrambi i pacchetti (per esempio informazioni su quando inizia la copertura assicurativa e su come pagare il premio);
- b) Norme che regolano le garanzie previste dal pacchetto SMART;
- c) Norme che regolano le garanzie previste dal pacchetto TOP.

NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA



CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

Art. 1. Chi può essere assicurato con Selfycare Travel

Selfycare Travel è una *Polizza*, cioè un contratto di assicurazione tra Mediolanum Assicurazioni (cioè noi o la *Compagnia*) e il *Contraente* per proteggere, e quindi assicurare a fronte del pagamento di un *Premio*, fino a 9 persone che partecipano allo stesso *Viaggio* (incluso il *Contraente*, se anche lui è uno dei partecipanti).

! È IMPORTANTE SAPERE

Selfycare Travel può essere acquistata solo dall'app MEDIOLANUM, che è riservata a chi ha un conto corrente in Banca Mediolanum, e da chi risiede in *Italia*.

Tutte le persone assicurate NON devono avere più di 75 anni compiuti quando viene attivata la *Polizza* e essere residenti o avere il *Domicilio*, anche temporaneo, in *Italia*.

Art. 2. Cosa è assicurato con Selfycare Travel

Selfycare Travel fornisce coperture assicurative in viaggio in base al pacchetto con cui si acquista la *Polizza*, SMART o TOP, come spieghiamo nelle norme che regolano le garanzie previste in ciascuna dei 2 pacchetti, che qui elenchiamo.

Pacchetto Smart: Assistenza in viaggio, Spese mediche in viaggio, Bagaglio, Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza, Infortuni in viaggio terra, volo, Tutela Legale.

Pacchetto Top: Assistenza in viaggio, Spese mediche in viaggio, Bagaglio, Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza, Infortuni in viaggio terra, volo, Tutela Legale, Ritardata partenza, Perdita del volo/nave, Interruzione viaggio, Annullamento viaggio e Annullamento viaggio per gravi motivi nel luogo di destinazione.

Se si vuole essere coperti con il pacchetto TOP, bisogna acquistare la *Polizza* on-line almeno 10 giorni di calendario prima della data di inizio del *Viaggio* e almeno 30 giorni di calendario prima per poter avere la piena copertura per le garanzie Annullamento viaggio e Annullamento viaggio per gravi motivi nel luogo di destinazione.

! È IMPORTANTE SAPERE

Per acquistare la *Polizza*, il *Viaggio* NON può essere già iniziato e il luogo di partenza DEVE essere in *Italia*.

Questa *Polizza* può essere acquistata per proteggere viaggi che durano AL MASSIMO 100 giorni e vengono fatti per turismo, studio oppure affari, a eccezione di qualsiasi attività lavorativa pericolosa.

Se il *Viaggio* viene fatto in auto o con un mezzo di trasporto che non è un aereo, un treno, un pullman o una nave, la copertura assicurativa vale solo se ci si allontana più di 50 km dalla propria dimora abituale (cioè dove si ha la residenza anagrafica oppure dove una persona vive in modo stabile e svolge le sue attività quotidiane, familiari e sociali).



Rispondiamo a un dubbio

È possibile assicurare un viaggio itinerante, cioè che prevede più tappe?

Sì, quando si acquista la polizza on-line bisogna scegliere la macroarea geografica di destinazione (come vediamo all'art. 4) che include tutte le tappe previste (per esempio bisogna scegliere "Mondo intero" se una delle tappe del viaggio, anche solo l'arrivo, tocca i territori di USA e/o Canada).



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3. Chi non può essere assicurato con Selfcare Travel

Con questa *Polizza* non può essere assicurato chi è affetto da: alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sieropositività da H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o sindromi organiche cerebrali.

Se anche dopo che è stata attivata la *Polizza*, una *Persona assicurata* si viene a trovare in uno di questi stati, la copertura finisce solo per questa persona e la *Compagnia* restituisce al *Contraente* la parte di *Premio* per il periodo che manca alla fine del *Viaggio*.



Oltre a quanto scritto qui, devono essere SEMPRE rispettati i requisiti che deve avere ogni *Persona assicurata* (art. I).



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4. Dove sono valide le garanzie

Il *Contraente*, quando acquista la *Polizza* on-line sceglie tra 3 Macroaree geografiche di destinazione, che elenchiamo sotto. Le garanzie previste da questa *Polizza* sono valide nel Paese o nel gruppo di Paesi meta del *Viaggio* e coprono ogni *Sinistro* che si verifica in un Paese che rientra nell'area che è stata scelta.

Macroaree geografiche:

- 1) *Europa*;
- 2) *Mondo intero compreso USA e Canada*;
- 3) *Mondo intero escluso USA e Canada*.

Per i viaggi in aereo, treno, pullman o nave, le garanzie sono valide dalla stazione o terminal (per esempio una stazione ferroviaria o un aeroporto) di partenza fino a quella di arrivo alla conclusione del *Viaggio*.

Per i viaggi in auto o con un mezzo diverso da quelli elencati sopra, le garanzie sono valide dopo che sono stati percorsi più di 50 km dal posto in cui si vive (cioè dove si ha la dimora abituale).

! È IMPORTANTE SAPERE

Le garanzie non sono valide e quindi NON sono assicurabili i viaggi verso o attraverso:

- Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cisgiordania, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Etiopia, Haiti, Iraq, Kosovo, Libano, Libia, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sahara Occidentale, Sierra Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Uganda, Yemen.
- Paesi in cui al momento della partenza, è operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente (per esempio sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).



CHE OBBLIGHI HO?

Art. 5. Dichiarazioni del contraente

Il *Contraente* deve fornire dichiarazioni vere, corrette e complete (in termini giuridici non deve rendere dichiarazioni inesatte o reticenti, come previsto dal Codice Civile) su aspetti che influiscono sulla decisione della *Compagnia* di proteggere le persone assicurate oppure no (per esempio la loro età).

Se il *Contraente* lo fa con l'intenzione di ricevere il pagamento dell'*Indennizzo* quando non ne avrebbe diritto (cioè con

dolo) o per grave negligenza, imprudenza o imperizia (cioè con colpa grave), la *Compagnia* può annullare il contratto di assicurazione, cioè la *Polizza*, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta. Se il *Sinistro* si verifica prima che annulliamo la *Polizza*, non paghiamo l'*Indennizzo*. La *Compagnia* ha diritto, comunque, di trattenere i premi già incassati per coprire ogni persona fino al giorno dell'annullamento della *Polizza*.

Se invece non c'è dolo o colpa grave, la *Compagnia* può chiudere la *Polizza*, cioè recedere dal contratto, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta. Se il *Sinistro* si verifica prima di chiudere la *Polizza* oppure prima di scoprire che la dichiarazione non era vera e corretta, riduciamo l'*Indennizzo* da pagare in proporzione della differenza tra il *Premio* pagato e quello che avremmo fatto pagare se avessimo saputo la verità.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 6. Il premio di polizza

La somma dovuta alla *Compagnia* (in termini assicurativi il *Premio*) è SEMPRE determinata per il periodo di durata della *Polizza*, di cui parliamo all'*art. 9*. Deve essere versata per intero quando viene acquistata la *Polizza*, addebitando il conto corrente di Banca Mediolanum indicato dal *Contraente*.

! È IMPORTANTE SAPERE

L'importo del *Premio* è calcolato in base al pacchetto scelto tra SMART e TOP, al numero di persone assicurate, alla destinazione e alla durata del *Viaggio*.

Art. 6.1. Lo sconto sul premio

Se si assicurano più di 4 persone, applichiamo al *Premio* uno sconto del 4% per ogni persona dalla 5° alla 9°.

La *Compagnia*, inoltre, può applicare sconti sul *Premio* alle polizze sottoscritte da: suoi dipendenti o collaboratori continuativi; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del *Conglomerato Finanziario* Mediolanum. Queste condizioni vengono applicate anche alle polizze fatte dai rispettivi coniugi e parenti in linea retta (ad esempio figli), in linea collaterale (ad esempio fratelli e sorelle) e affini (ad esempio cognati e suocere) entro il secondo grado.

Infine, la *Compagnia* o il distributore, quest'ultimo solo su autorizzazione e in accordo con la *Compagnia* stessa, possono applicare sconti sul *Premio* sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 7. Attivazione della polizza e certificato di polizza (la conclusione del contratto)

La *Polizza* si attiva dopo che è stato completato l'acquisto on-line (cioè mediante *Tecniche di comunicazione a distanza*) nella sezione Selfycare dell'app Mediolanum, con l'inserimento di tutte le informazioni richieste e è andato a buon fine il pagamento del *Premio*; da quel momento, in termini giuridici il contratto può dirsi concluso a distanza e quindi hanno effetto tutti i diritti e gli obblighi per la *Compagnia* e il *Contraente*.

Poiché Selfycare Travel è un *Contratto a distanza*, il *Contraente* ha il diritto di chiedere che la *Polizza* si attivi solo dopo che sono passati 14 giorni (in termini giuridici si dice che l'efficacia del contratto è sospesa). Questo diritto gli spetta SOLO se la *Polizza* dura almeno 1 mese e deve farne richiesta alla *Compagnia* o al distributore Banca Mediolanum in forma scritta al momento della conclusione del contratto. In questo caso, la *Polizza* si attiva dalle ore 00.00 del 15° giorno successivo alla data di conclusione del contratto, se il *Contraente* nel frattempo non esercita il diritto di recesso (*art. 10*) e se la *Compagnia* incassa il *Premio*. In caso contrario, la *Polizza* si attiva dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello in cui si realizza quest'ultima condizione.

! È IMPORTANTE SAPERE

Non è prevista un'accettazione della richiesta di assicurarsi da parte della *Compagnia* che, comunque, invia al *Contraente* un *Certificato di Polizza*. Quando il *Contraente* riceve il *Certificato* deve restituirlo alla *Compagnia* dopo averlo firmato.

Art. 8. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture)

Ogni persona è assicurata dal giorno indicato nel *Certificato di polizza*, cioè dalla data di inizio del *Viaggio*.

! È IMPORTANTE SAPERE

Per le garanzie Annullamento viaggio e Annullamento viaggio per gravi motivi nel luogo di destinazione si è assicurati dalle ore 24.00 del giorno in cui la *Polizza* viene acquistata on-line, e quindi il contratto è concluso, come abbiamo visto all'art. 8, e fino al giorno della partenza del *Viaggio* quando la *Persona assicurata* usa il primo servizio turistico che ha acquistato. Per poter sfruttare appieno queste garanzie il *Viaggio*, ricordiamo che bisogna acquistare la *Polizza* almeno 30 giorni prima della partenza, come detto all'art 2.

Art. 9. Quanto dura la polizza e da quando non si è più assicurati

Questa *Polizza* ha una durata temporanea che deve coincidere con quella del *Viaggio*, senza possibilità di rinnovarla o di modificare le date di partenza e ritorno. Quando acquista la *Polizza*, il *Contraente* deve quindi indicare sia la data di partenza, che coincide con quella prevista di inizio del *Viaggio*, sia la data di ritorno, che coincide invece con quella prevista per la fine del *Viaggio*. Quando termina la durata che è stata scelta, la *Polizza* viene chiusa e né il *Contraente* né la *Compagnia* devono comunicarlo, anche se nel frattempo il *Contraente* non ha più la residenza in *Italia*.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 10. Diritto di ripensamento e disdetta successiva (il recesso)

Il diritto di ripensamento di cui parliamo ora spetta al *Contraente* SOLO se la *Polizza* dura almeno 1 mese.

Dal momento che Selfycare Travel è un *Contratto a distanza*, il *Contraente* ha il diritto di ripensarci, cambiando idea, e chiudere la *Polizza* (cioè recedere dal contratto senza penali come previsto dal Codice del Consumo) entro 14 giorni dalla data della sua conclusione (vedi art. 7). Per farlo deve inviare alla *Compagnia* una raccomandata o una PEC firmata digitalmente dichiarando anche che nel frattempo non si è verificato alcun *Sinistro*. In questo caso, se il *Contraente* quando la acquista on-line chiede che il contratto si attivi dopo 14 giorni, la *Compagnia* restituisce tutto il *Premio* pagato.

Se invece non lo chiede, la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto della parte utilizzata per coprire le persone assicurate ogni giorno prima del ripensamento.

! È IMPORTANTE SAPERE

Il recesso comunicato dal *Contraente* vale (cioè ha effetto) dalla data in cui manda la comunicazione, e la *Compagnia* chiude la *Polizza* entro 30 giorni.

Il *Contraente* non può esercitare il diritto di recesso se si è verificato un *Sinistro* o quando il *Viaggio* è iniziato.

Art. 10.1 Il recesso dopo un sinistro

Il *Contraente* e la *Compagnia* possono chiudere la *Polizza*, dopo ogni *Sinistro* denunciato in modo corretto, fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, sempre con raccomandata o con PEC firmata digitalmente. In questi casi, il recesso comunicato dal *Contraente* vale (cioè ha effetto) dalla data in cui spedisce la comunicazione, mentre quello della *Compagnia* vale solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha spedito la comunicazione.

In tutti i casi di recesso appena descritti, la *Compagnia* chiude la *Polizza* entro 30 giorni dalla data da cui ha effetto.

Quando chiude la *Polizza*, la *Compagnia* restituisce al *Contraente* entro 15 giorni la parte di *Premio* per il periodo che mancava rispetto alla durata iniziale della *Polizza*, trattenendo però il costo relativo alle imposte.



ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA

Art. 11. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione

Le eventuali modifiche della *Polizza* devono essere fatte per iscritto.

Art. 12. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza

In caso di *Sinistro* le azioni, le ragioni e i diritti che derivano da questa *Polizza* possono essere fatti valere solo dal *Contraente*, dalla *Persona assicurata* e dalla *Compagnia*. Spetta alla *Persona assicurata* svolgere tutte quelle azioni necessarie per l'accertamento dei danni derivanti dal *Sinistro* e per consentire alla *Compagnia* di fare il relativo pagamento. Al solo fine di accertare i danni subiti, non ci si può rifiutare di fare quanto richiesto dalla *Compagnia*. L'*Indennizzo* dei sinistri, secondo quanto previsto dalla *Polizza*, può essere pagato dalla *Compagnia* solo alla *Persona*

assicurata, o ai suoi eredi, e se lo accetta.

Art. 13. Rinuncia della Compagnia a sostituirsi all'assicurato (il diritto di surrogazione)

La *Compagnia* in caso di *Sinistro* rinuncia al proprio diritto di sostituirsi alla *Persona assicurata* (in termini giuridici è il diritto di surrogazione) contro gli eventuali responsabili del *Sinistro* indennizzato, per recuperare le somme pagate a favore della *Persona assicurata* e dei suoi eventuali eredi, solo nei confronti:

- di quelli di cui la *Persona assicurata* deve rispondere secondo quanto stabilito dal Codice Civile (ad esempio i figli minorenni e i domestici);
- di altre compagnie, se la *Persona assicurata* è una società, che sono qualificabili come sue società controllanti, controllate o collegate, nonché i loro amministratori e legali rappresentanti, purché la *Persona assicurata*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Lascia quindi integri i diritti della *Persona assicurata* e dei suoi eredi contro i responsabili, salvo i casi in cui il *Sinistro* sia stato compiuto in maniera volontaria con l'intenzione, cioè con dolo, di ottenere l'*Indennizzo* dalla *Compagnia*.

Art. 14. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione)

Ogni diritto che deriva dalla *Polizza* deve essere esercitato entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui nasce quel diritto, secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

Se però il Contraente o la *Persona assicurata* non adempie (con l'intenzione, cioè con dolo, di ingannare la *Compagnia*) all'obbligo di comunicare il *Sinistro* alla *Compagnia* o a quello di fare tutto ciò che può per evitare che il danno si verifichi o per diminuirlo, perde il proprio diritto all'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile (in termini giuridici decade dal proprio diritto); se invece non adempie per imprudenza, negligenza ed imperizia (in termini giuridici si parla di colpa), la *Compagnia* ha diritto a ridurre l'*Indennizzo*.

Art. 15. Il Regime fiscale della polizza

Tutte le imposte sul *Premio* relative a questa *Polizza*, previste dalla normativa fiscale, sono a carico del *Contraente* che le paga all'interno del *Premio*.

Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da imposta.

Art. 16. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente)

Se non c'è accordo con la *Compagnia* sulla *Polizza* o sul pagamento dei sinistri e nasce una controversia, bisogna tentare di risolverla con la mediazione prima di andare da un giudice, rivolgendosi a un Organismo di Mediazione presente nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Durante la mediazione, che è un cosiddetto sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cioè una procedura in cui non ci si presenta davanti a un giudice), bisogna farsi assistere da un avvocato.

Se la mediazione non ha successo è sempre possibile rivolgersi a un giudice. In questo caso la competenza per decidere la controversia è sempre quella dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha la residenza o il *Domicilio* chi vuole fare causa alla *Compagnia*.

In alternativa alla mediazione, per risolvere la controversia si può ricorrere anche agli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale indicati sul sito www.mediolanumassicurazioni.it (come per esempio l'Arbitro Assicurativo), prima di rivolgersi a un giudice.

Art. 17. Legge applicabile alla polizza

Per tutto quanto non è stato scritto in queste condizioni di assicurazione, alla *Polizza* si applica la Legge Italiana.

Art. 18. Volontaria esagerazione del danno

Il *Contraente* o la *Persona assicurata* perde il diritto all'*Indennizzo* se esagera l'ammontare del danno, con l'intenzione di ingannare la *Compagnia* (cioè con dolo) o se usa per dimostrare il danno mezzi disonesti o documenti falsi (per esempio ricevute o certificati medici alterati o non autentici), modifica con l'intento ingannevole le tracce e i residui del *Sinistro*, se presenti, o ne facilita il peggioramento.

Art. 19. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo)

Come prevede il Codice Civile, se il *Contraente* o la *Persona assicurata* hanno già o sottoscrivono polizze anche con altre compagnie assicurative per le stesse garanzie previste anche da questa *Polizza*, devono comunicarlo alla *Compagnia*.

In caso di *Sinistro*, per poter ricevere l'*Indennizzo* che gli spetta, devono avvisare ciascuna compagnia assicurativa indicando a tutte il nome delle altre; la parte di *Indennizzo* che ogni compagnia deve pagare è ridotta, in proporzione ai criteri previsti dal rispettivo contratto di assicurazione, se la somma di tutti gli indennizzi (tolta la parte che una delle compagnie non dovesse liquidare) supera l'ammontare del danno.

Se il *Contraente* o la *Persona assicurata* non comunicano in modo volontario il nome delle altre compagnie assicurative, perdono il diritto all'*Indennizzo*, perché le compagnie, come previsto dal Codice Civile, non sono più tenute a pagarlo.

Se invece avvisano tutte le compagnie, ma una o più non paga la propria parte di *Indennizzo*, la somma dovuta viene divisa tra le altre (che poi potranno chiedere indietro alle compagnie che non hanno pagato quanto anticipato). Se una compagnia non può pagare la propria parte perché non riesce più a rispettare i propri impegni economici (cioè è insolvente), le altre si dividono il pagamento.

Art. 20. Limitazione di responsabilità

La *Compagnia* non assume nessuna responsabilità per danni che sono causati dall'intervento delle Autorità del Paese in cui è fornita la copertura assicurativa.

Art. 21. Limiti per l'attivazione di più polizze Selfycare Travel

Non si possono attivare più polizze Selfycare Travel per assicurare lo stesso *Viaggio* con l'intenzione di aumentare i massimali o prolungare il periodo di copertura che è già iniziato.

Inoltre, come già detto all'*art.2*, non si può attivare la *Polizza* Selfycare Travel se il *Viaggio* per cui si vuole essere protetti è già iniziato.

Art. 22. Autorizzazione a fornire informazioni dopo un sinistro

La *Persona assicurata* autorizza i medici, che lo hanno visitato o curato sia prima sia dopo che si verifica un *Sinistro*, a fornire ogni informazione e documentazione sanitaria che riteniamo necessaria (cioè li libera dal segreto professionale).

Art. 23. Modalità di comunicazione

La *Compagnia* manda al *Contraente* le comunicazioni relative alla *Polizza* via posta oppure in via telematica all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance (di cui parliamo al successivo *art. 24*), in base alla scelta che fa quando acquista la *Polizza* on-line. Se sceglie di riceverle nell'area riservata, il *Contraente* deve avere un indirizzo e-mail, su cui viene avvisato ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione.

Il *Contraente* può comunque sempre cambiare la scelta che ha fatto, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite di Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.

Art. 24. L'area riservata del sito internet (Home Insurance)

La *Compagnia* mette a disposizione del *Contraente* un'area riservata nel sito internet per accedere alla posizione assicurativa, in cui trovare i dati principali della *Polizza* e poter operare, ad esempio, per informare la *Compagnia* di un *Sinistro* o fare tutte le altre operazioni rese disponibili tempo per tempo (il c.d. servizio di Home Insurance).

Il servizio è gratuito e si utilizza con i codici personali rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta. Questi codici di accesso servono per garantire un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'area riservata è disciplinato dalle "Norme che regolano il servizio di Home Insurance" presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* - anziché sul proprio sito - rende disponibili le predette funzionalità, sia informative che dispositive, sul sito del distributore Banca Mediolanum all'indirizzo www.bmedonline.it, solo per i titolari del servizio di "Banca Diretta" della medesima Banca e unicamente per le polizze distribuite dalla stessa, utilizzando codici forniti direttamente dalla Banca.

PACCHETTO SMART

Garanzie	Massimali	Franchigie/Scoperti
Assistenza in viaggio - Consulenza medica telefonica	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Invio medicinali	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Trasporto sanitario	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro sanitario della persona assicurata	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro della persona assicurata convalescente	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro dei familiari o di un compagno di viaggio	€ 1.500	Non previsti
Assistenza in viaggio - Viaggio di un familiare	- € 800 per il costo del viaggio; - € 80 al gg per un massimo di 10 gg per le spese di soggiorno	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro anticipato della persona assicurata	€ 5.000	Non previsti
Assistenza in viaggio - Prolungamento del soggiorno	€ 120 al gg per un massimo di 6 gg	Non previsti
Assistenza in viaggio - Segnalazione di un legale, anticipo spese di difesa, eventuale cauzione penale	- € 2.500 come anticipo delle spese di difesa; - € 15.000 per la cauzione penale	Non previsti
Assistenza in viaggio - Interprete a disposizione	€ 1.500	Non previsti
Assistenza in viaggio - Anticipo spese di prima necessità	€ 5.000	Non previsti
Assistenza in viaggio - Trasmissione messaggi urgenti	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rimpatrio della salma	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rimborso spese telefoniche	€ 150	Non previsti
Spese mediche in viaggio	- € 3.500.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Mondo intero compreso USA - Canada"; - € 2.000.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Mondo intero escluso USA - Canada"; - € 1.000.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Europa"; - € 2.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Italia"; - € 2.000 per le spese mediche e farmaceutiche; - € 300 per le spese per cure al rientro, incluse quelle fisioterapiche conseguenti a infortunio; - € 300 per le spese odontoiatriche urgenti.	Franchigia € 50, sempre prevista

Garanzie	Massimali	Franchigie/Scoperti
Bagaglio	- € 1.500 - € 200 ciascuno per gioielli, preziosi, pellicce, oggetti di valore, apparecchiature fotocineottiche e elettroniche, apparecchi radio-televisivi, tablet, smartphone. - € 150 per spese di prima necessità; - € 200 per rifacimento documenti	Franchigia € 50, sempre prevista
Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza	€ 500 per persona e viaggio e massimo complessivo di € 1.000 se più persone rinunciano al viaggio	Non previsti
Infortuni in viaggio terra, volo	€ 15.000	Franchigia del 5% per invalidità permanente
Tutela Legale	- € 1.500 per viaggio e per sinistro se avviene in Europa, in uno stato extraeuropeo nel bacino del Mar Mediterraneo; - € 5.000 per viaggio e per sinistro se avviene in USA o in Canada; - € 4.000 euro per viaggio e per sinistro se avviene in un Paese che non è compreso nei punti precedenti (cioè nel resto del mondo).	Non previsti

PACCHETTO TOP

Garanzie	Massimali	Franchigie/Scoperti
Assistenza in viaggio - Consulenza medica telefonica	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Invio medicinali	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Trasporto sanitario	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro sanitario della persona assicurata	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro della persona assicurata convalescente	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro dei familiari o di un compagno di viaggio	€ 1.500	Non previsti
Assistenza in viaggio - Viaggio di un familiare	- € 800 per il costo del viaggio; - € 80 al gg per un massimo di 10 gg per le spese di soggiorno	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rientro anticipato della persona assicurata	€ 5.000	Non previsti
Assistenza in viaggio - Prolungamento del soggiorno	€ 120 al gg per un massimo di 6 gg	Non previsti
Assistenza in viaggio - Segnalazione di un legale, anticipo spese di difesa, eventuale cauzione penale	- € 2.500 come anticipo delle spese di difesa; - € 15.000 per la cauzione penale	Non previsti
Assistenza in viaggio - Interprete a disposizione	€ 1.500	Non previsti
Assistenza in viaggio - Anticipo spese di prima necessità	€ 5.000	Non previsti

Garanzie	Massimali	Franchigie/Scoperti
Assistenza in viaggio - Trasmissione messaggi urgenti	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rimpatrio della salma	Non previsto	Non previsti
Assistenza in viaggio - Rimborso spese telefoniche	€ 150	Non previsti
Spese mediche in viaggio	- € 3.500.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Mondo intero compreso USA - Canada"; - € 2.000.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Mondo intero escluso USA - Canada"; - € 1.000.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Europa"; - € 3.000 per tutte le persone assicurate, se il viaggio è fatto nell'area "Italia"; - € 3.000 per le spese mediche e farmaceutiche; - € 500 per le spese per cure al rientro, incluse quelle fisioterapiche conseguenti a infortunio; - € 500 per le spese odontoiatriche urgenti.	Franchigia € 50, sempre prevista
Bagaglio	- € 2.000 - € 200 ciascuno per gioielli, preziosi, pellicce, oggetti di valore, apparecchiature fotocineottiche e elettroniche, apparecchi radio-televisivi, tablet, smartphone. - € 150 per spese di prima necessità; - € 300 per rifacimento documenti	Franchigia € 50, sempre prevista
Ritardata partenza	€ 80 per persona e per viaggio	Non previsti
Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza	€ 1.000 per persona e viaggio e massimo complessivo di € 2.000 se più persone rinunciano al viaggio	Non previsti
Infortuni in viaggio terra, volo	€ 25.000	Franchigia del 5% per invalidità permanente
Tutela Legale	- € 1.500 per viaggio e per sinistro se avviene in Europa, in uno stato extraeuropeo nel bacino del Mar Mediterraneo; - € 5.000 per viaggio e per sinistro se avviene in USA o in Canada; - € 4.000 euro per viaggio e per sinistro se avviene in un Paese che non è compreso nei punti precedenti (cioè nel resto del mondo).	Non previsti
Perdita del volo/nave	€ 300 per persona e viaggio, fino a un massimo del 50% del viaggio assicurato	Non previsti
Interruzione del viaggio	€ 2.000 per persona, evento e viaggio	Non previsti
Annullamento viaggio	€ 2.500 per persona, e massimo complessivo di € 5.000 se più persone annullano il viaggio.	Scoperto del 10% con minimo di € 100
Annullamento del viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione	€ 750 per persona, e massimo complessivo di € 1.500 se più persone annullano il viaggio.	Non previsti

Sede Legale: Palazzo Meucci
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di
Milano n. 02430620159 —
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata
all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del
22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e
Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al
n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio.

mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

Edizione 06/02/2026

È un prodotto di

